



Città di Oria

(Provincia di Brindisi)

ORD. N. 81 DEL 19/07/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente. Eliminazione dei fattori di rischio di caduta di alberi/rami e/o per la prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Martina Franca-Lecce.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. UA 3/07/2024 FSE-BUEI/P/2024/0000625 trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Responsabile delle Ferrovie del Sud Est-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prot. 13357 del 9/07/2024, con la quale si chiede, tra l'altro, l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di "grave pericolosità", ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 DPR 11 luglio 1980, n. 753 ed in ogni caso di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario nonché di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

VISTA altresì la nota prot. num. 13532 del 11/07/2024 trasmessa a questa Amministrazione Comunale dalla Prefettura di Brindisi – Ufficio Territoriali del Governo-Area V Protezione Civile;

CONSIDERATO che il periodo di "grave pericolosità" è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti, e/o di notevole entità, con conseguenti possibili incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Martina Franca-Lecce, e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito alla vegetazione secca dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi della linea ferroviaria;

VISTI gli articoli 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980, di seguito riportati:

- art. 52: *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo,*

essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- *art. 55: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*
- *art. 56: Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.*

CONSIDERATO che l'inosservanza del DPR n. 735 del 11/07/1980 sopra richiamato può provocare grave pericolo per l'incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa;

RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all'emissione di apposita Ordinanza affinché tutti i possessori delle aree limitrofe alla ferrovia transitante all'interno del territorio comunale di Oria provvedano urgentemente al taglio della vegetazione secca e all'asportazione del materiale che possa interferire con la sede ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione del pubblico servizio, nel rispetto della norma sopra richiamata;

RAVVISATA, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito;

CONSTATATA la gravosità nel procedere a singole notifiche del presente atto, sia per il rilevante numero di destinatari, sia per la difficoltà di identificarli celermente in modo corretto, per cui si procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTI gli artt. 7 bis (sanzioni amministrative) e 54 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni addotte,

ORDINA

Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, nonché di aree confinanti con la sede ferroviaria ricadenti nel Comune di Oria:

- a) di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753 del 11/07/1980 nelle premesse citati, entro un termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- b) di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita Ditta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
- c) di trasmettere copia del formulario di identificazione dei rifiuti, redatto nelle forme e nei modi indicati nell'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al IV Settore Tecnico Manutentivo;
- d) di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede ferroviaria nel rispetto del DPR n. 753/1980 giusti artt. 52, 55 e 56.

AVVERTE

- Che l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in misura da € 25,00 a € 500,00;
- Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la **sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00)**;
- Che in caso di incidenti e/o danni causati al pubblico servizio, nonché danni all'incolumità pubblica causati dall'inadempienza del proprietario, questi sarà gravato di ogni responsabilità civile e penale e verrà perseguito in forza di Legge.

DISPONE CHE

- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provvedano a far rispettare la presente ordinanza a tutela della pubblica incolumità e a tutela del pubblico servizio ferroviario.

- Le Ferrovie del Sud Est-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di proprietarie della linea ferroviaria Martina Franca-Lecce, segnali tempestivamente all'Ufficio di Polizia Locale o alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza e inadempimento di quanto in essa prescritto.

DISPONE ALTRESI'

- La pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.oria.br.it) e sia immediatamente eseguita.
- L'invio di copia della presente:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi
pec: protocollo.prefbr@pec.interno.it;
 - all'Ufficio di Polizia Locale – Sede
pec: poliziamunicipale.comune.oria@pec.rupar.puglia.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Oria
pec: tbr21273@pec.carabinieri.it;
 - alla Stazione Carabinieri Forestale di Brindisi
pec: fbr43432@pec.carabinieri.it;
 - alla Stazione Carabinieri Forestale di Lecce
pec: fbr43453@pec.carabinieri.it;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi
pec: com.brindisi@cert.vigilfuoco.it;
 - alle Ferrovie del Sud Est-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane-Business Unit Esercizio Infrastruttura, sede Bari
pec: segreteria@pec.fseonline.it

RENDE NOTO CHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, Sezione di Lecce ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Lì 19/07/2024

SINDACO
f.to Cosimo FERRETTI

COPIA

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1416

Su conforme attestazione del Segretario Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 19/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 19/07/2024

ADDETTO SEGRETERIA

f.to Antonio CARAGLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Oria, 19/07/2024
